



# COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Provincia di Bergamo

<b>Nr. 5</b>	<b>del 26/01/2006</b>	<b>Cod. Ente 10243</b>
<b>NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO EDIFICATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART.39 DEL N.T.A. DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDRO-GEOLOGICO (P.A.I.).</b>		

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione - seduta **pubblica**.

L'anno DUEMILASEI addì VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 20.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:

			<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
MAZZOCCHI Maurizio	Presidente – Sindaco	Con la Gente	X	
PIGOLOTTI Giuseppina	Consigliere – Vice Sindaco		X	
CASTELLI Ferruccio	Consigliere		X	
GOTTI Giacomo	Consigliere		X	
PERICO Mario	Consigliere		X	
CORTINOVIS Silvia	Consigliere		X	
CAPELLI Romano	Consigliere		X	
FALGARI Angelo	Consigliere		X	
PELLEGRINELLI Bruna	Consigliere		X	
SONZOGNI Marco	Consigliere		X	
GOTTI Fiorenzo Isacco	Consigliere		X	
CORDONI Margherita	Consigliere		X	
DONGHI Paolo	Consigliere		Lega Nord –L.L.	X
SONZOGNI Elisabetta	Consigliere			X
FUSELLI Renato	Consigliere	Polo per Villa d'Almè	X	
MORANDI Davide	Consigliere		X	
GIULIANI Antonio	Consigliere		X	
			16	1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale** - Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Il Presidente, prof. Maurizio Mazzocchi, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

È presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno sig. Egidio Cattaneo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la pubblicazione sulla G.U. n.183 del 08 agosto 2001 del DPCM 24.05.2001 il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. Bacino del Fiume Po è entrato definitivamente in vigore (in attuazione della legge 18.05.1989 n.183 art.17, comma 6-ter);
- l'art.39 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I. "Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica", per ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica, detta disposizioni in ordine ai vincoli ed alle limitazioni alla pianificazione urbanistica locale;
- per le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato e per le aree esterne ai centri edificati si applicano, rispettivamente, le speciali norme di tutela fluviale di cui alla legge n.1150/1942, e le norme delle Fasce A e B, mentre per le aree comprese nel centro edificato si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti;
- la norma di P.A.I. in parola (art.39, comma 1, lett.c) fa espressamente rinvio alla definizione di centro edificato di cui all'art.18 della legge n.865/1971, così disponendo "*per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art.18 della L. 22 ottobre 1971 n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro*" (è chiaro l'intento dell'estensore della Norma di Piano di operare un rinvio dinamico al concetto di centro edificato in relazione al prevedibile sviluppo urbanistico);
- a seguito dello sviluppo urbanistico, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere ad aggiornare il perimetro del centro edificato in applicazione dell'art.18 legge n.865/1971;
- che il D.P.R. 08.06.2001 n.327 entrato in vigore il 30 giugno 2003 ha abrogato l'intero Titolo II della legge n.856/1971 e quindi anche l'art.18 (che così disponeva "...il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione....");

Considerato che un Comune che ora intendesse procedere alla ripermimetrazione del centro edificato, per adeguarlo al sopravvenuto sviluppo urbanistico, si troverebbe, in assenza delle normativa di riferimento, nell'impossibilità giuridica di provvedere; con la conseguenza di rendere inapplicabile lo stesso disposto delle NTA del PAI, sopra riportato, che invece prevedeva e prevede l'aggiornamento del perimetro;

Ritenuto che, nonostante l'abrogazione dell'art.18 della legge n.865/1971, l'Ente possa ragionevolmente e legittimamente procedere, in presenza di un evidente sviluppo urbanistico, senza soluzioni di continuità, alla ripermimetrazione del centro edificato ai fini dell'applicazione delle norme del P.A.I., ciò in considerazione del fatto che l'estensore delle norme PAI con il rinvio alla definizione contenuta nella legge 865 del 1971, ha solo inteso mutuare una definizione contenuta in altra norma del nostro ordinamento giuridico, tecnica spesa impiegata dal Legislatore, ma non certo ancorare l'applicazione delle norme PAI all'evolversi della legislazione in materia di espropriazione!

Considerato che l'ultima perimetrazione del centro edificato di Villa d'Almè risale ormai al lontano 1972, quando con deliberazione consiliare si dette applicazione all'art.18 della legge n.865. Sarebbe pertanto irragionevole quanto illogico, non consentirne un adeguamento (resta inteso, che qualora all'interno del centro edificato ricadano aree comprese nelle fasce A e/o B, l'Amministrazione

comunale valuterà d'intesa con l'autorità regionale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio);

Acquisto al riguardo il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (testo allegato);

Viste l'allegata tavola, predisposta dall'ufficio tecnico comunale, recante la ripermetrazione ai fini de quo del centro edificato di Villa d'Almè;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49, comma 1°, T.U.E.L. dal Responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli n.12, astenuti n.4 (Donghi, Fuselli, Morandi, Giuliani), espressi in forma palese per alzata di mano

### **D E L I B E R A**

1. Di adottare, per le ragioni di cui in premessa, la nuova perimetrazione del centro edificato del Comune di Villa d'Almè, così come riportato nell'allegata tavola che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che resta inteso, che qualora all'interno del centro edificato ricadano aree comprese nelle fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale valuterà d'intesa con l'autorità regionale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Quindi il Sindaco proclama l'esito della votazione.



# **COMUNE DI VILLA D'ALMÉ**

*Provincia di Bergamo*

(Pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.)

**Oggetto:** NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO EDIFICATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART.39 DEL N.T.A. DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDRO-GEOLOGICO (P.A.I.).

Vista la proposta in oggetto, il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Villa d'Almè, 26/01/2006

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  
Geom. Ernesto Mondiali

Deliberazione CC n. 5/2006

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Prof. Maurizio Mazzocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

- ◇ senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000.
- ◇ ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (N. \_\_\_\_ Reg.Publ.) e trasmessa in copia al Difensore Civico.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro